



Tit. 2.2.3 - Supporto tecnico istruttorio in ambito PAUR - art. 27 bis D.lgs. 152/2006 e smi

Categoria: Pareri

Fasc.: Forenergy- PAUR

Codice Prest.: PAUR_002

Spett.le

PROVINCIA DI LECCE

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
Transizione Ecologica

ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. Spett.li

FORENERGY S.R.L.S.

forenergy.srls@pec.it

ARPA Puglia

Agenti Fisici Lecce (AF-LE)
Centro Regionale Aria (CRA)

OGGETTO: FORENERGY S.r.l.s. - D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis, relativo ad un progetto per un impianto di digestione anaerobica per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di biometano, sito in agro di Soleto, Località Z.I. Galatina-Soleto – CdS del 26/05/2026 - Parere ARPA Puglia

Rif.: *Nota della Provincia di Lecce del 04/09/2024 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 65300);
Pareri ARPA Puglia prott. nn. 73296 del 08/10/2024, 64718 del 02/09/2024 e 79158 del 31/10/2024;
Nota della Provincia di Lecce prot. n. 50515 del 17/12/2024 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 91799);
Nota della Provincia di Lecce prot. n. 10983 del 13/03/2025 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 15534);
Parere ARPA Puglia prot. n. 22619 del 15/04/2025 e relativi allegati;
Nota della Provincia di Lecce prot. n. 19007 del 08/05/2025 (acquisita al prot. ARPA n. 27362 del 09/05/2025);
Nota ARPA Puglia prot. n. 31595 del 26/05/2025;
Nota della Provincia di Lecce prot. n. 26805 del 30/06/2025 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 39316);
Nota della Provincia di Lecce prot. n. 30487 del 23/07/2025 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 44689);
Parere ARPA prot. n. 64217 del 27/10/2025;
Nota della Provincia di Lecce prot. n. 45962 del 07/11/2025 (acquisita al prot. ARPA n. 66975 del 07/11/2025);
Nota della Provincia di Lecce prot. n. 2372 del 19/01/2026 (acquisita al prot. ARPA n. 2874 del 19/01/2026);
Nota della Provincia di Lecce prot. n. 19185 del 08/04/2026 (acquisita in pari data al prot. n. 22323).*

Con la nota sopra identificata la Provincia di Lecce, relativamente al procedimento amministrativo riportato in oggetto, ha convocato una CdS per il giorno 26/05/2026.

In riferimento alle richieste di chiarimenti/integrazioni riportate nei pareri ARPA prott. nn. 64217/2025, 58000/2025 e 63992/2025, in merito alle quali il proponente con nota del 12/01/2026¹ ha provveduto a trasmettere chiarimenti e relativa documentazione integrativa, si riportano di seguito le valutazioni tecniche della scrivente Agenzia.

Per quanto concerne l'analisi dei riscontri forniti dal proponente al parere ARPA prot. n. 63992/2025, si rimanda integralmente alle valutazioni riportate rispettivamente nel parere ARPA prot. n. 19055/2026 (in allegato).

Dette valutazioni tengono conto anche di quanto riportato nel verbale di conferenza di servizi del 28/10/2025 prot. prov.le n. 45962/2025 (prot. ARPA n. 66975/2025).

¹ Documentazione resa disponibile tramite link dalla Provincia di Lecce con nota prot. n. 2372 del 19/01/2026 acquisita in pari data al prot. ARPA n. 2874.

VIA - Studio di Impatto Ambientale (SIA) e Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)

Con riferimento alla matrice **acque sotterranee**, nei pareri prott. nn. 73296/2024 e 22619/2025 e 64217/2025, ARPA ha evidenziato al proponente che le informazioni riguardanti l'assetto idrogeologico dell'area su cui sarà realizzato l'impianto devono essere determinate in maniera tecnica, attraverso informazioni sito-specifiche atte a rappresentare il locale assetto geologico/idrogeologico (stratigrafia, giacitura, permeabilità, spessore degli eventuali acquiferi e quanto possa risultare utile a una compiuta modellazione dell'area); tutto ciò al fine di poter eventualmente definire nell'ambito del presente procedimento istruttorio una proposta di monitoraggio delle acque sotterranee.

Con nota del 18/06/2025 il proponente aveva comunicato che "su indicazione di ARPA, intende avviare, a valle dell'autorizzazione e prima dell'inizio dei lavori una campagna geognostica al fine di ricavare un modello idrogeologico di dettaglio utile alla realizzazione di una rete di piezometri che possano essere utili al monitoraggio della falda sotterranea in tutte le fasi del progetto (ante operam, esercizio, dismissione). La proposta di monitoraggio, compiutamente descritta nel PMC, prevede in sintesi:

- la realizzazione di una rete di piezometri (almeno 3) al confine e nella pertinenza di impianto, secondo lo schema monte/valle rispetto alla direzione di scorrimento della falda sotterranea;
- esecuzione di misure di monitoraggio ante operam consistenti nel campionamento ed analisi delle acque sotterranee prelevate dai piezometri sul set parametrico di cui alla Tab. 2 Allegato V alla parte V – D. Lgs 152/2006 e confronto con i valori CSC della stessa tabella. Gli stessi piezometri saranno utilizzati per i monitoraggi in fase di esercizio (si veda il PMC) ed in fase di dismissione."

Con nota del 12/01/2026 il proponente ha comunicato che "il modello idrogeologico sito specifico richiesto è stato protocollato in riscontro al parere" e all'uopo ha fornito in allegato alla citata nota "l'elaborato DTG_038 RELAZIONE IDROGEOLOGICA SITO SPECIFICA.pdf datato dicembre 2025".

Per quanto concerne la valutazione di tale elaborato, si rimanda alla apposita sezione relativa al PMC rev. 4 del presente parere riportata nella trattazione inerente all'A.I.A.

Piano di Monitoraggio Ambientale rev. 1 di Giugno 2025

FASE ANTE-OPERAM

Caratterizzazione della matrice suolo e sottosuolo

Nel parere prott. n. 64217/2025, ARPA ha chiesto al proponente di adottare ai fini del monitoraggio da attuarsi in fase ante operam un set più esteso di parametri da ricercare facendo riferimento alle CSC di cui alla colonna A o B della Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) a seconda della destinazione urbanistica attuale dell'area in cui il punto individuato ricade. Tutto ciò al fine di avere una base di dati completa e confrontabile con i monitoraggi che saranno effettuati durante l'esercizio dello stabilimento (cfr. matrice "Suolo" del PMC).

Il proponente in merito a tale richiesta con nota del 12/01/2026 ha dichiarato che "L'elaborato DTG_031 – Piano di Monitoraggio Ambientale rev. 1 di Giugno 2025 non ha bisogno di essere revisionato in merito alla tematica rilevata in quanto rimanda sostanzialmente al Piano preliminare di utilizzo TRS.

È stato quindi conseguentemente aggiornato il Piano preliminare di utilizzo Terre e rocce da Scavo, ovvero l'elaborato "DTG_010 - Piano preliminare di utilizzo TRS_rev.3", paragrafi § 4.1.3, § 4.2.3, § 4.3.3, in considerazione della richiesta di ARPA di ampliare il set analitico di riferimento per la matrice suolo come richiesto nella sezione relativa al PMA ante operam".

A seguito dell'analisi dei contenuti del citato elaborato ed in particolare per quanto concerne i §§ 4.1.3, 4.2.3 e 4.3.3, si prende atto della proposta del proponente ossia che "preliminarmente sarà eseguita una analisi completa nei punti citati al § 16.3 del PMC con le sigle, SL1, SL2, SL3 ed SL4 e per il punto 2 (indicato nel presente documento) sul set analitico che includa tutti i parametri di cui alla Tabella 1 All. 5, Tit. V, P. Quarta, D.Lgs. 152/06 da confrontare con i valori limite CSC di cui alla medesima tabella, colonna B.

Qualora non dovessero risultare superamenti delle CSC:

- considerando che il cantiere è di piccole dimensioni, con una produzione di terre e rocce da scavo pari a circa 4.487,3 mc < 6000 mc, da utilizzarsi totalmente nel sito di produzione;

- richiamate le indicazioni riportate nell'Allegato 4 al D.P.R. 120/2017, nonché gli analiti indicati nella tab. 1.4 del richiamato allegato, considerato lo stato dei luoghi e l'impiego attuale del sito e la mancanza di possibili fonti di inquinamento del suolo, si propone, per i restanti punti, il set ristretto indicato nella tab. 1.4 del richiamato allegato, ovvero: Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi $c > 12$, Cromo Totale, Cromo VI, Amianto, Arsenico".

AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29-sexies D.Lgs. n. 152/2006)

Elaborato DTG_15 – “Piano di Monitoraggio e Controllo” rev.4 di Novembre 2025

Si riportano di seguito le valutazioni dei riscontri forniti dal Gestore alle richieste di chiarimenti/integrazioni di cui ai punti nn. 21 e 24 del parere ARPA prot. n. 64217/2025.

21. Con riferimento alla proposta di **monitoraggio diretto del suolo** riportata dal proponente al § 16.3 del PMC, ARPA ha richiesto che il proponente:
- a) aggiorni il § 16.3 del PMC mediante l'indicazione chiara ed inequivocabile relativa al monitoraggio del suolo con frequenza quinquennale ai punti identificati con le sigle, SL1, SL2, SL3 ed SL4 così come individuati nella planimetria “ELG-054 – PMC – Planimetria rev. 3 del 17/06/2025”;
 - b) provveda ad adottare ai fini del monitoraggio da attuarsi con frequenza quinquennale un set più esteso di parametri da ricercare facendo riferimento alle CSC di cui alla colonna A o B della Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) a seconda della destinazione urbanistica attuale dell'area in cui il punto individuato ricade;
 - c) provveda ad indicare per ciascun parametro da ricercare il relativo metodo analitico.

In merito alle richieste di cui alla lettera **a)** il proponente ha provveduto a recepire quanto richiesto nel parere ARPA prot. n. 64217/2025.

Con riferimento quanto richiesto alla lettera **b)**, il proponente ha provveduto a considerare come set analitico da ricercare, nei campioni di suolo che saranno prelevati con frequenza quinquennale nei punti previsti dal PMC, tutti i parametri previsti dalla tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai fini della verifica di conformità alle CSC riportate nella colonna B) della suddetta tabella.

Tuttavia in merito alla suddetta tabella riportata nel PMC, **si evidenzia che il parametro “Stagno” a seguito delle modifiche apportate al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dalla Legge dell' 11 agosto 2014, n. 116, è stato sostituito dal parametro “Composti organo-stannici”**. Si chiede al proponente di correggere tale refuso.

Per quanto concerne i metodi analitici utili alla determinazione dei parametri che saranno ricercati nella matrice suolo², il proponente al § 16.3 del PMC dichiara che *“a solo titolo esemplificativo, con valenza non vincolante ai fini del presente PMC, si indicano nelle tabelle successive sia i metodi di un laboratorio accreditato che opera in provincia di Lecce sia i metodi analitici del documento tecnico di riferimento CARTA DEI SERVIZI ARPA PUGLIA. La scelta del metodo analitico appropriato sarà lasciata al laboratorio accreditato che sarà incaricato come responsabile delle analisi”*.

In merito a quanto sopra rappresentato è necessario precisare al proponente che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., *“l'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle Bat applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione...omissis...”* e che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a far data dall'invio della comunicazione di avvio all'attuazione dell'AIA, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti previsti dal comma 3 del citato articolo, *“i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa”*.

Per quanto sopra rappresentato, ferme restando le valutazioni di codesta autorità competente, **si ritiene necessario che tutte le combinazioni di metodiche/preparative di cui il gestore intende avvalersi tramite laboratori esterni, debbano essere comunque esplicitate nel Piano di Monitoraggio e Controllo**.

² Richiesta di cui alla lett. c del punto elenco n. 21 del parere ARPA prot. n. 64217/2025.

All'uopo il proponente potrà prevedere nel PMC più metodiche/preparative per singolo analita purché trattasi in ogni caso di metodiche riconosciute, idonee alle rispettive determinazioni e, ove possibile, coincidenti con quelle utilizzate da ARPA ovvero confrontabili con queste ultime a garanzia di una confrontabilità del dato analitico in ogni eventuale possibile contraddittorio tra Agenzia e proponente.

Con riferimento al monitoraggio delle **acque sotterranee**, con il parere prot. n. 64217/2025, ARPA ha precisato al proponente che la definizione del numero e della posizione dei piezometri di monitoraggio, della frequenza di monitoraggio e del set analitico da ricercare con i metodi analitici da impiegare, sarebbero stati univocamente definiti a seguito della costruzione di un modello idrogeologico sito specifico. Evidenziando la necessità di sottoporre il PMC alla valutazione di ARPA e dell'autorità competente in fase istruttoria nel procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

In merito a quanto sopra rappresentato in allegato alla nota del 12/01/2026 il proponente ha fornito l'elaborato "DTG 038 – Relazione idrogeologica e definizione del deflusso della falda profonda – Dicembre 2025". In esito alle valutazioni effettuate, al § 16.4 "**Monitoraggio diretto acque sotterranee**" il proponente dichiara che, "a valle dell'autorizzazione e prima dell'inizio dei lavori realizzerà una rete di piezometri che possano essere utili al monitoraggio della falda sotterranea in tutte le fasi del progetto (ante operam, esercizio, dismissione). La proposta di monitoraggio prevede in sintesi:

- la realizzazione di una rete di piezometri (almeno 3) al confine e nella pertinenza di impianto, secondo lo schema monte /valle rispetto alla direzione di scorrimento della falda sotterranea;
- esecuzione di misure di monitoraggio (in fase di esercizio) consistenti nel campionamento ed analisi delle acque sotterranee prelevate dai piezometri sul set parametrico di cui alla Tab. 2 Allegato V alla parte V – D. Lgs 152/2006 e confronto con i valori CSC della stessa tabella con frequenza biennale.

...omissis... la posizione ed il numero dei piezometri è stato definito in base al modello idrogeologico sito specifico e assicura la repentina individuazione di eventuali fenomeni di contaminazione causati dall'accidentale rilascio di sostanze indesiderate. La rete di monitoraggio si attesterà nel primo corpo idrico sotterraneo I piezometri permetteranno di misurare la soggiacenza della superficie freatica mediante freatimetro con cadenza mensile".

Nel citato paragrafo del PMC il proponente riporta:

- in figura 16.2 una ortofoto relativa al posizionamento dei piezometri di monitoraggio delle acque sotterranee aventi sigla PZ1 (monte), PZ2 (valle) e PZ3 (valle). In tabella 16.3 sono riportate le relative coordinate in formato "UTM WGS84 f34";
- in tabella 16.4 "Tabella monitoraggio acque sotterranee" i parametri che saranno ricercati nei campioni di acqua sotterranea che saranno prelevati ai piezometri di monitoraggio con i relativi valori limite posti pari alle CSC riportate nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- in merito alla tabella 4 "CSC acque sotterranee ed esempi di METODI ANALITICI" che, "a solo titolo esemplificativo, con valenza non vincolante ai fini del presente PMC, si indicano nella tabella successiva sia i metodi di uno dei laboratori accreditati che opera in provincia di Lecce sia i metodi analitici del documento tecnico di riferimento CARTA DEI SERVIZI ARPA PUGLIA. La scelta del metodo analitico appropriato sarà lasciata al laboratorio accreditato che sarà incaricato come responsabile delle analisi".

Inoltre al § 16.4.1 "**Caratteristiche tecniche preliminari dei piezometri**" il proponente dichiara che "durante l'esecuzione dei sondaggi saranno eseguite delle prove di permeabilità Leugeon ogni 5 metri, fino alla profondità della falda. Inoltre i piezometri avranno le seguenti caratteristiche:

- alesatura dei sondaggi con tricono del diametro di 167 mm;
- messa in opera di tubo in PVC da 4";

A piezometri realizzati sarà effettuato:

- spurgo dei piezometri;
- prelievo dei campioni di acqua da sottoporre ad analisi di laboratorio.

Tutte le informazioni tecniche relative ai piezometri, ovvero modalità di realizzazione, stratigrafia, profondità della perforazione, livello statico, spessore dell'acquifero attraversato, tipo di incamicatura, lunghezza del tratto

fenestrato, uso del pozzo, capacità della pompa montata ecc.), saranno comunicate all'ente competente e ad ARPA a valle della realizzazione degli stessi.

La modalità di prelievo dei campioni sarà del tipo "campionamento low flow", con portata < di 0,5 l/min".

Tutto quanto sopra premesso e ferme restando le valutazioni di codesta autorità competente, **si accoglie parzialmente la suddetta proposta di monitoraggio delle acque sotterranee subordinandola, ai fini della completa approvazione, al recepimento delle seguenti indicazioni/condizioni:**

- a. la frequenza di monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere semestrale a partire dalla realizzazione dei piezometri e per la durata di un anno (saranno effettuate n. 3 campagne di monitoraggio). All'entrata in esercizio dell'impianto e terminate le suddette 3 campagne di monitoraggio previste, la frequenza di monitoraggio sarà annuale per i primi tre anni di esercizio. Terminato tale periodo di monitoraggio, il proponente potrà, previo parere favorevole di ARPA e dell'autorità competente, adottare una frequenza di monitoraggio biennale.
- b. Con riferimento alle metodiche di analisi che saranno adottate dal proponente, tenuto conto di ciò che è stato già rappresentato per la medesima trattazione riferita alla matrice suolo, **si ritiene necessario che tutte le combinazioni di metodiche/preparative di cui il gestore intende avvalersi tramite laboratori esterni, debbano essere comunque esplicitate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.** All'uopo il proponente potrà prevedere nel PMC più metodiche/preparative per singolo analita purché trattasi in ogni caso di metodiche riconosciute, idonee alle rispettive determinazioni e, ove possibile, coincidenti con quelle utilizzate da ARPA ovvero confrontabili con queste ultime a garanzia di una confrontabilità del dato analitico in ogni eventuale possibile contraddittorio tra Agenzia e proponente.

24. Con riferimento alla tematica "**End of Waste**" e alla volontà del proponente di non ritenere conforme l'assoggettamento del proprio stabilimento di trattamento di rifiuti a tale disciplina, ARPA nel parere prot. n. 64217/2025, ferme restando le valutazioni di codesta autorità competente, ha confermato in toto quanto riportato nel parere prot. n. 22159/2025 allegato al parere prot. n. 22619/2025 nonché quanto rappresentato in occasione dell'incontro tecnico svoltosi con il proponente in data 12/05/2025 (prot. ARPA n. 31595/2025).

In merito a quanto supposto da ARPA il proponente rilevato che "*omissis... fermo restando quanto ampiamente sostenuto nei riscontri prodotti relativamente alla non riconducibilità del biometano prodotto dall'installazione alla definizione di "End of Waste"*:

- il comma 3 dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, nello specifico, prevede il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale esclusivamente in difetto di criteri specifici adottati con Decreto Ministeriale, o in difetto di "disciplina comunitaria o decreti nazionali" come esplicitato nelle Linee Guida SNPA n.41/2022;
- nel caso di che trattasi, le specifiche del biometano sono definite dall'art. 24 co.2 del D. Lgs. 199/2021 e s.m.i, nonché dall'ivi richiamato D. Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pertanto non risulta ex lege dovuto alcun parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale né alcuna valutazione "caso per caso".

In considerazione di ciò il proponente nella propria disamina "*invita codesta AC a ritenere superate le richieste di ARPA, in quanto esaustivamente riscontrate nella richiamata Relazione PMC rev3 e non eccepite nel merito dalla stessa Agenzia*".

Per quanto su esposto la scrivente Agenzia, nel confermare quanto riportato nei pareri prot. ARPA n. 22159/2025 allegato al parere prot. n. 22619/2025 nonché quanto rappresentato in occasione dell'incontro tecnico svoltosi con il proponente in data 12/05/2025 (prot. ARPA n. 31595/2025), rimanda ogni successiva valutazione e decisione all'Autorità competente.

Elaborato DTG_017 – "Conclusioni sulle BAT" rev. 2 di Giugno 2025

27. Con riferimento alla richiesta di fornire chiarimenti tecnici di dettaglio in merito ai sistemi "NSD" ed "NSS" previsti nella tabella 12.7 del PMC rev. 3, ossia di descrivere la tipologia di trattamento delle emissioni fugitive che sarà implementata al fine di abbattere le emissioni odorigene. Il proponente nella nota del 12/01/2026 ha chiarito che "*come esplicitato nelle note della tabella 12.7 del PMC:*

- NSD indica un dispositivo di sicurezza (guardia idraulica, guarnizione a tenuta di elemento areale) e costituisce di per sé sistema di abbattimento emissioni. Una eventuale emissione fuggitiva non sarebbe comunque soggetta al titolo I p.V del TUA, art. 272 c.5;
- NSS: indica un dispositivo di sicurezza (sfianti di sicurezza dei compressori e delle cabine RE.MI.), la cui emissioni non è soggette al titolo I p.V del TUA, art. 272 c.5. I dettagli tecnici sono stati integrati al §7.8 dell'elaborato DTG 004 – RELAZIONE TECNICA AIA, rev.4 di Novembre 2025".

Elaborato ELG052 – “DFSP Diagramma di Flusso Semplificato di Processo” rev. 2 di Novembre 2025

In sede di Conferenza di servizi del 28 ottobre 2025, l'autorità competente ha ritenuto di dover segnalare “la necessità di acquisire un elaborato che contenga il bilanciamento dei flussi in entrata ed in uscita, cioè che quantifichi il rapporto tra i rifiuti in ingresso e quelli in uscita dall'impianto, posto che comunque i rifiuti in uscita generano un potenziale impatto dovuto alla loro ulteriore movimentazione. Il quantitativo in uscita deve intendersi come riferibile sia ai sottoprodotti che ai rifiuti solidi, oltre che alla frazione liquida ed alla frazione solida costituita dal digestato, ferma restando la prioritaria produzione di biometano”³.

In merito alla suddetta richiesta il proponente in allegato alla nota del 12/01/2026 ha provveduto a trasmettere l'elaborato “ELG052 – DFSP Diagramma di flusso semplificato processo_rev2”.

In particolare nel citato elaborato il gestore, relativamente alle diverse fasi di impianto ha provveduto a fornire, a partire dalla quantità di rifiuti in ingresso, le diverse tipologie e quantitativi di rifiuti che saranno generati a seguito dell'esercizio dello stabilimento. Di seguito si riporta uno schema esemplificativo dei suddetti dati.

Rifiuti in input impianto (t/anno)	Rifiuti in output impianto (t/anno)					
FORSU e scarti della filiera agro-alimentare)	Metalli ferrosi (EER 191202)	Metalli non ferrosi (EER 191203)	Plastiche e altri scarti (EER 191212)	Inerti di scarto (EER 190802)	Digestato liquido (EER 190604)	Digestato solido (EER 190604)
40.000	4.200			2.400	31.134	5.553
	43.287					

La produzione giornaliera di biometano, dichiarata dal proponente, che sarà immesso nella rete risulta pari a 10.368 Sm³.

Come si evince dalla suddetta tabella, **a fronte di un quantitativo in ingresso di rifiuti pari a 40.000 tonnellate/anno l'impianto genererà una quantità di rifiuti annua pari a 43.287 tonnellate cioè superiore alla quantità di rifiuti in ingresso allo stabilimento.**

In merito al destino di detti rifiuti prodotti, il proponente dichiara che il rifiuto costituito dal digestato solido (EER 190604), pari a 5.553 tonnellate/anno, sarà prioritariamente destinato ad impianti di recupero, mentre **la frazione liquida del digestato (EER 190604) pari a 31.134 tonnellate/anno, che costituisce più del 70% dei rifiuti prodotti dall'impianto, il proponente dichiara che sarà destinata ad impianti di smaltimento del digestato liquido.**

La scrivente Agenzia ritiene che dette performance dell'impianto di recupero in progetto vadano a compromettere o se non altro a mettere necessariamente in discussione l'utilità dell'impianto stesso.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, **si rimanda alla Provincia di Lecce, in qualità di Autorità Competente in possesso di ogni informazione aggiornata sugli impianti di gestione rifiuti presenti nel territorio di riferimento, ogni valutazione definitiva in merito alla pubblica utilità dell'impianto proposto.**

Ad ogni buon conto, in caso di conclusione positiva dei lavori della conferenza di servizi, **si ritiene indispensabile che il proponente provveda ad inserire nel proprio PMC un'apposita sezione nella quale devono essere individuati indicatori specifici del processo (ad. es consumo di acqua per unità di prodotto, consumo di energia per unità di prodotto, produzione di rifiuti per unità di prodotto, produzione di rifiuti prodotti su rifiuti in ingresso, rifiuti prodotti inviati a recupero, utilizzo di acqua recuperata, riduzione del consumo idrico, riduzione del consumo energetico, indice di recupero rifiuti etc.), che consentano una immediata verifica delle performance ambientali dell'istallazione.**

³ Verbale di conferenza di servizi del 28/10/2025 prot. prov.le n. 45962/2025 (prot. ARPA n. 66975/2025).

E' necessario altresì che il proponente indichi nel report annuale il riepilogo dei valori di tali indicatori per l'anno di riferimento.

Valutazione dei riscontri forniti dal proponente in materia di gestione delle emissioni in atmosfera

Con riferimento alle richieste di chiarimenti/integrazioni di cui al parere prot. n. 22619/2025 e per quanto concerne gli aspetti legati alla gestione delle emissioni in atmosfera, il proponente ha fornito il proprio riscontro con la nota del 12/01/2026 e relativi allegati.

Si riportano di seguito, relativamente ai punti elenco riguardanti le suddette richieste di chiarimenti/integrazioni, le valutazioni tecniche della scrivente Agenzia.

Elaborato DTG_15 – “Piano di Monitoraggio e Controllo” rev.4 di Novembre 2025

Preliminarmente con riferimento al **quadro emissivo** dei punti di emissione in atmosfera **E28** (camino off-gas) e **E31** (Biofiltro aperto) che eventualmente sarà autorizzato, **si ribadisce a codesta spettabile autorità competente di prescrivere al proponente che qualora dovessero manifestarsi segnalazioni di molestie olfattive riconducibili all'attività dello stabilimento, sarà considerata la possibilità di ridurre ulteriormente i valori limite autorizzati per il biofiltro e per l'off-Gas.**

5. Con riferimento al § **12.1.2.2 “Manutenzione scrubber”** del PMC ARPA, con parere prot. n. 64217/2025, ha chiesto al proponente di integrare i contenuti del suddetto paragrafo con le seguenti attività da effettuarsi:

- a) la misurazione e registrazione, definendo la relativa frequenza, del pH del liquido di lavaggio;
- b) al fine di misurare il livello di efficienza dei sistemi di abbattimento di cui trattasi, con frequenza semestrale, la misura dell'efficienza di abbattimento mediante misurazione della concentrazione di odore a monte e valle di detti sistemi.

Il proponente con nota del 12/01/2026 ha dichiarato di aver integrato il citato paragrafo del PMC secondo quanto richiesto da ARPA.

Tuttavia dall'analisi del § **12.1.2.2 “Manutenzione scrubber”** dell'elaborato “DTG_015 – PCM AIA, rev.4” di Novembre 2025 **si evidenzia che il proponente, contrariamente a quanto dichiarato, non ha integrato il suddetto paragrafo secondo le indicazioni date da ARPA. Si ribadisce al proponente quanto già chiesto ai punti a) e b) sopra riportati.**

9. Con riferimento al **monitoraggio in continuo dell'odore al confine dell'impianto**, e alla proposta del proponente di installare n. 2 due stazioni di monitoraggio “Nasi Elettronici”, interfacciati con sistemi di campionamento olfattometrico, poste a valle lungo le due direzioni prevalenti del vento⁴, sulla base di quanto proposto nel Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 3, ARPA ha chiesto al proponente di integrare i seguenti aspetti:

- a) collocazione in planimetria dei punti di installazione delle stazioni di monitoraggio, in relazione alla direzione prevalente dei venti, giustificandone il posizionamento sulla base dei dati storici di vento;
- b) elaborazione di un protocollo operativo, parte integrante del PMeC, con specifico dettaglio sulle modalità di utilizzo dei dispositivi e di attivazione campionamento automatico per superamento soglia su IOMS. Si specifica che le soglie di attivazione devono essere proposte ad ARPA Puglia sulla base di un periodo di sperimentazione contenuto e congruo con la tipologia della strumentazione e le finalità dell'implementazione;
- c) previsione nel PMeC di verifica puntuale di compliance alla norma UNI 11761, nella sua ultima versione;
- d) previsione nel PMeC della redazione, ad avvenuta installazione della strumentazione, di un piano di Manutenzione con specifica indicazione delle attività, controlli periodici, verifiche funzionali e di tutte le informazioni utili al mantenimento dell'efficienza della strumentazione.

Con nota del 12/01/2026 il proponente ha dichiarato che, “quanto richiesto al punto a) è già presente nell'elaborato grafico “ELG_054 - PMC Planimetria rev3”, di Giugno 2025. Si specifica che sulla medesima tavola è presente il posizionamento delle stazioni di monitoraggio conformemente alla direzione prevalente dei venti

⁴ cfr. § 12.4.3.3 del PMC rev. 4

desumibile dalla rosa dei venti (anch'essa indicata in tavola) relativa ai dati storici di direzione ed intensità del vento utilizzati per le elaborazioni relative alla valutazione previsionale di impatto odorigeno. Quanto richiesto ai punti c) e d) è stato riscontrato nell'elaborato "DTG_015 – PCM AIA, rev.4" di Novembre 2025 aggiornando il §12.4.3.3. Quanto richiesto al punto b) è stato riscontrato nell'elaborato "DTG_015 – PCM AIA, rev.4" di Novembre 2025 aggiornando il paragrafo 12.4.3.3.3 (CAM e CAV) ed introducendo i nuovi paragrafi §12.4.3.3.4 PROTOCOLLO OPERATIVO, §12.4.3.3.5 GESTIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO, §12.4.3.3.6 GESTIONE EVENTI SOGLIA".

Come riportato nel parere dell'UOC Centro Regionale Aria di ARPA Puglia prot. n. 19055 del 23/03/2026, a cui si fa integrale rimando per maggiori dettagli, ARPA prende atto dei riscontri forniti dal Gestore, con riferimento alle richieste di cui ai punti a), b), c) e d), esprimendo parere favorevole, per gli aspetti di competenza, con le seguenti prescrizioni:

1. all'esito della fase di approvvigionamento e installazione, il Gestore dovrà trasmettere agli Enti: la configurazione esecutiva del sistema di monitoraggio prescelto, il protocollo operativo e manutentivo - calibrati sulle apparecchiature effettivamente installate, le indicazioni per l'interfacciamento tra il sistema di misura in continuo e il campionatore olfattometrico, il cronoprogramma delle attività previste per la completa implementazione del sistema di monitoraggio;
2. a valle dei primi 6 mesi di sperimentazione, il Gestore dovrà trasmettere agli Enti una relazione tecnica che, riassumendone gli esiti, contenga una prima proposta di soglie per l'attivazione automatica del campionamento olfattometrico, fermo restando quanto indicato nel PMeC ("i risultati della sperimentazione/training saranno trimestralmente riportati mediante reporting");
3. ad ARPA Puglia dovrà essere consentita la visualizzazione da remoto dei dati registrati in continuo sulla piattaforma di gestione del sistema di monitoraggio e la possibilità di ritirare un campione olfattometrico per ciascuna postazione di campionamento.

Valutazione dei riscontri forniti dal proponente alle richieste di cui al parere ARPA prot. n. 58000/2025

Si dà atto che le condizioni proposte da ARPA nel parere prot. n. 58000/2025 (in allegato anche al presente parere per pronta consultazione), sono state integrate dal proponente nell' Elaborato "DTG_015 – PCM AIA, rev.4" al paragrafo 6.2.2.

Si rimette per il prosieguo.

Distinti Saluti.

Allegato:

- Parere dell'U.O.C. Centro Regionale Aria di ARPA Puglia, prot. n. 19055 del 23/03/2026;
- Parere dell'UOS Agenti Fisici del Dipartimento Arpa di Lecce n. 58000 del 01/10/2025.

**Il Dirigente della UOS Pareri, Autorizzazioni,
Ispezioni e supporto ai Servizi Territoriali**
dott. Geol. Oronzo Simone

**Il Direttore del Dipartimento e
del Servizio Territoriale**
dott. Antonio D'Angela

Il funzionario:

dott. Sc. Amb. Carlo Rossetti